

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PELIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1972

Norme integrative della legge 20 ottobre 1971, n. 915, concernente modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 20 ottobre 1971, n. 915, ha definitivamente sistemato i ruoli dei servizi della motorizzazione, della sussistenza e di amministrazione dell'Esercito a coronamento della necessità di normalizzare la carriera di alcuni gradi degli ufficiali ad essi appartenenti.

La suddetta legge è scaturita da 2 proposte di legge presentate rispettivamente il 19 luglio 1969 (atto della Camera n. 1720 - onorevole Felici) e il 31 ottobre 1970 dai senatori Bardi ed altri (atto del Senato n. 1390), differenziati solamente dalla data di decorrenza del provvedimento.

Il disegno di legge Felici prevedeva, tra l'altro, a tutelare le aspettative di 4 maggiori del servizio di amministrazione della classe 1912, in possesso di tutti i requisiti per accedere ai gradi superiori prima di essere raggiunti dal limite di età.

La 7<sup>a</sup> Commissione Difesa della Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge Bardi già approvato dal Senato, non ha pe-

raltro tenuto conto che concedendo la decorrenza del provvedimento al 31 dicembre 1970 veniva a danneggiare proprio coloro per i quali era stato predisposto il disegno di legge Felici.

Si rende pertanto necessario ed urgente porre rimedio a tale ingiusta situazione verificatasi con un provvedimento che oltre a confermare gli intenti perequativi perseguiti, voglia riconoscere ai 4 maggiori di amministrazione rimasti esclusi dal provvedimento lo stesso trattamento dei colleghi meno anziani.

Col disegno di legge posto al vostro esame si provvede, ferma restando la decorrenza degli assegni al 31 dicembre 1970 ad anticipare la data di decorrenza della legge 1° aprile 1970 ai soli effetti giuridici.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario.

Peroi si propone il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 1 della legge 20 ottobre 1971, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore dei capitani dei ruoli del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio di amministrazione, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato, per l'anno 1970, di 11 unità per il servizio automobilistico, di 3 unità per il servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di 29 unità per il servizio di amministrazione.

Le promozioni in aumento di cui al precedente comma sono effettuate sotto la data del 1° aprile 1970 ai soli effetti giuridici e del 31 dicembre 1970 per la decorrenza del trattamento economico, iscrivendo in quadro altrettanti capitani dei servizi suddetti tratti da quelli che nella graduatoria di merito, già formata per il 1970, siano stati dichiarati idonei e non iscritti in quadro ed occupino nella graduatoria stessa, a partire dall'ultimo capitano idoneo ed iscritto, un posto di graduatoria compreso nel numero delle promozioni da effettuare. Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante promozione a tenente colonnello in eccedenza all'organico di tale grado.

L'eccedenza nel grado di tenente colonnello sarà riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Di tale eccedenza non si tiene conto nella determinazione delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento ».